

**DEPRETIS.** La Commissione crede che questa disposizione sia inutile, in quanto che provvede sufficientemente a quello che vorrebbe ottenere l'onorevole Piolti-De Bianchi la disposizione dell'articolo 230 della legge comunale che la Commissione ritiene conservi tutta la sua efficacia non essendovi punto derogato dalle proposte della Commissione.

L'articolo 230 dice che i centesimi addizionali, comunali e provinciali colpiscono nell'eguale proporzione tutte le imposte dirette.

Ora, che cosa ha fatto la Commissione? La Commissione ha stabilito dei *maximum*, cioè sulla ricchezza mobile i centesimi addizionali non andranno al di là di 50: sulla fondiaria non al di là di 100, ben inteso complessivamente pel comune e la provincia.

Ora è certo che data una sovrimposta, per esempio di 40 centesimi, questi centesimi dovrebbero ripartirsi in tutte le imposte dirette egualmente, e se 20 sono per la provincia, questi venti centesimi colpiranno nell'eguale proporzione tutte le imposte dirette, e così pel comune: cioè la fondiaria e la ricchezza mobile. Se i centesimi addizionali comunali fossero 30 si ripartirebbero egualmente nella stessa proporzione fino ai 25 centesimi su tutte le imposte dirette, pel resto sulla sola fondiaria.

Non so se mi sono spiegato chiaramente. Ripeterò il caso.

Supponiamo che il comune abbia bisogno di 30 centesimi addizionali e la provincia di 20. Nel complesso sarebbero 50 centesimi, e siccome si distribuiscono nell'egual proporzione sulle tasse principali, così ne avverrà che il comune distribuirà i trenta centesimi sulle due tasse, e la provincia avrà in questo caso distribuito 20 sulla ricchezza mobile, e 10 sulla fondiaria, e però in questo caso nessunissimo inconveniente. Non si sorpassa il *maximum*, e la distribuzione è fatta in conformità della legge comunale.

Il caso comincia a complicarsi quando si sorpassano i 50 centesimi cioè quando occorre distribuire più di 25 centesimi dal comune e più di 25 dalla provincia. In questo caso naturalmente la provincia distribuisce i suoi centesimi addizionali sulle due tasse fino a 25 centesimi: il resto della spesa è distribuita sulla sola fondiaria. Il comune fa altrettanto, e il di più si riversa intieramente sulla fondiaria. Credo che queste spiegazioni bastino a spiegare il concetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Allievi.

**ALLIEVI.** Prima di tutto io devo riconoscere che vi ha opportunità, anzi necessità di chiarire il senso dell'articolo 15 rispetto alla facoltà che hanno i comuni e le provincie di sovrimporre.

Questa necessità di uno schiarimento a me pare tanto maggiore in quanto che io aveva interpretato l'articolo 15 in modo diverso ed opposto da quello che l'onorevole Piolti-De Bianchi esprime nel suo emendamento.

Io aveva inteso, e mi era applaudito di ciò, che dall'articolo 15 fosse accordata piena libertà ai comuni ed alle provincie; che i medesimi fossero emancipati completamente dalle regole stabilite nell'articolo 230 della legge comunale; io intendeva l'articolo 15 nel senso che i comuni e le provincie dovessero limitarsi a non eccedere mai il 25 per cento sulla ricchezza mobile, ma che potessero poi anche non valersi di questa loro facoltà di sopratassarla, ossia potessero distribuire nel modo che credessero più opportuno il peso delle sovrimposte alle imposte dirette.

Io mi applaudiva di questo risultato, inquantochè torno a ripetere ciò che dissi nella seduta di stamane, e che è stato confermato dalle osservazioni dell'onorevole Pepoli, che gli aumenti per sovrimposte alla ricchezza mobile riescono in tutti i piccoli comuni estremamente gravosi. Io posso assicurare la Camera che in molti comuni rurali il gravare del 5 per cento di sovrimposta la tassa sulla ricchezza mobile, soprattutto per le piccole fortune, e soprattutto dopo che la Commissione ha consacrato coll'articolo 4 un notevole aggravio alle condizioni di questi minori contribuenti, può essere sorgente di difficoltà molto serie.

I Consigli comunali in molti casi, anzichè spingere le sovrimposte oltre una certa misura, potranno ritenere assai più equo ed opportuno di non usare delle facoltà che loro accorda la legge, come molti comuni infatti hanno creduto più opportuno in passato di non obbedire all'obbligo loro imposto dall'articolo 230 della legge comunale.

Ma, comunque sia, poichè il dubbio è sorto, io credo che debba essere risoluto, cioè debb'essere ben certo se i comuni debbano essere obbligati sempre a tassare del 25 per cento la ricchezza mobile, prima di estendere più oltre il limite della sovrimposta alla fondiaria.

Inoltre vorrei uno schiarimento dalla Commissione e dall'onorevole Piolti-De Bianchi, intorno al senso di quella parte dell'articolo dove dice: « sperimentare la tassa del valore locativo; » veramente io mi domando cosa significano queste parole: lo sperimento della tassa sul valore locativo sino a che punto dovrà farsi?

C'è nell'articolo 20 votato stamane una libertà ai comuni nella fissazione delle categorie delle pigioni, e c'è una latitudine concessa nello stabilire le tasse a carico delle categorie medesime.

Ora i comuni non potranno estendere le sovrimposte sopra le altre tasse dirette, se non quando abbiano esperito il massimo possibile della tassa sul valor locativo a cui la legge circoscrive la loro facoltà?

Io credo che in questo caso si andrebbe ad una conseguenza gravissima. Che se non si debba andare a questo limite massimo che è stabilito nel 10 per cento alla facoltà dei comuni, onde applicare la tassa sul valor locativo alle categorie superiori, quando l'esperimento si crederà sufficiente? Quando la deputazione